

STATUTO

**FONDAZIONE C.F.M. CENTRO
FORMAZIONE MANAGERIALE
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANCONA AN VIA I MAGGIO 156

Numero REA: AN - 157174

Codice fiscale: 02046650426

Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato B all'atto del 18.01.2016, Repertorio n.	
	196.072/27.081	
	STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A	
	RESPONSABILITA' LIMITATA "C.F.M. -	
	CENTRO FORMAZIONE MARCHE -	
	SOCIETA' CONSORTILE A	
	RESPONSABILITA' LIMITATA"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita, ai sensi degli articoli 2615-ter e	
	2462 e seguenti del Codice Civile una Società a	
	responsabilità limitata a scopo consortile sotto la	
	denominazione "C.F.M.- CENTRO FORMAZIONE MARCHE -	
	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ".	
	La Società potrà a tutti gli effetti utilizzare	
	la denominazione abbreviata "C.F.M. Società	
	Consortile A.R.L."	
	ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE	
	La società consortile ha sede nel Comune di Ancona	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione	
	eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi	
	dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione	
	del Codice Civile.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e	

	di sopprimere ovunque unità locali operative (ad	
	esempio succursali, filiali, uffici amministrativi	
	senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire	
	la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta, invece, ai soci deliberare l'istituzione di	
	sedi secondarie o il trasferimento della sede in	
	Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la	
	società è quello risultante dal Registro Imprese,	
	con conseguente onere per i soci di aggiornarlo a	
	seguito della variazione della propria residenza.	
	ARTICOLO 3 - DURATA	
	La durata della Società Consortile è stabilita fino	
	al 31 dicembre 2101 (duemilacentouno), ma potrà	
	essere prorogata o sciolta anticipatamente con	
	delibera dell'Assemblea da assumere in forma	
	collegiale.	
	TITOLO II	
	FINALITA' ED OGGETTO	
	ARTICOLO 4- FINALITA'	
	La Società consortile, con scopo mutualistico e	
	senza fine di lucro, opera nel rispetto delle	
	finalità statutarie e degli interessi degli	
	associati, secondo quanto stabilito nel presente	
	statuto ed intende svolgere tutte le attività ed	

	iniziative volte alla diffusione della cultura	
	economica imprenditoriale e manageriale e lo	
	sviluppo dell' imprenditoria, intesa come impegno	
	morale e come capacità operativa.	
	Il Consorzio ha altresì l' obiettivo di collegare	
	la domanda e l' offerta del lavoro con termini e	
	modalità, tali da conferire all' incontro maggior	
	opportunità di funzionamento e di espressione,	
	attraverso adeguati processi di orientamento	
	formativo.	
	A tal scopo provvede ad organizzare attività di	
	individuazione dei fabbisogni formativi, a definire	
	e pianificare i percorsi e a curarne la	
	soddisfazione.	
	Provvede quindi ad organizzare corsi, riunioni,	
	ricerche ed ogni altra iniziativa appropriata alla	
	formazione professionale per la gestione aziendale,	
	sia privata che pubblica.	
	Tra le finalità cura inoltre:	
	-lo sviluppo, il mantenimento e la gestione dei rapporti	
	con Università, Ordini Professionali e Centri di	
	studio italiani ed esteri, al fine di promuovere	
	un' aggiornata formazione sulle tecniche e sugli	
	strumenti più evoluti nei campi della gestione,	
	dell' organizzazione, dello sviluppo aziendale e	

	delle professioni;	
	-la promozione di iniziative tendenti a rendere	
	sempre più stretti i rapporti fra la scuola e l'	
	industria ed ogni forma di realtà pubblica e	
	associativa;	
	-l' edizione e la diffusione di pubblicazioni aventi per	
	oggetto l' informazione relativa a problemi	
	culturali e professionali del personale aziendale	
	e del management d'impresa.	
	Qualora il Consorzio traesse risorse da tali	
	iniziative, queste non costituiranno in ogni caso	
	utili, né saranno destinate alla distribuzione	
	sotto qualunque forma, ma saranno impegnate	
	esclusivamente per lo svolgimento di altre	
	attività aventi lo stesso scopo,	
	nell'interesse delle imprese consorziate.	
	ARTICOLO 5 - OGGETTO	
	In relazione alle proprie finalità la società	
	consortile ha per oggetto le seguenti attività:	
	-Programmi di aggiornamento nel campo delle	
	tecniche di gestione aziendale, sia privata che	
	pubblica;	
	-Corsi di studio e seminari di specializzazione	
	e aggiornamento per quadri, dirigenti	
	aziendali e altre figure libero-professionali, tra cui	

	consulenti di ogni tipo e ordine;	
	-Corsi di aggiornamento, formazione,	
	specializzazione e perfezionamento di	
	personale già inserito;	
	-Corsi di formazione, aggiornamento,	
	specializzazione e perfezionamento di personale	
	di ogni ordine e grado non occupato finalizzati	
	all'inserimento nel mondo del lavoro;	
	-Attività di sostegno nonché Corsi di formazione,	
	specializzazione, diretta a sviluppare le	
	competenze delle persone che incontrano	
	particolari difficoltà a trovare un lavoro, a	
	mantenere il proprio posto o che ritornano sul	
	mercato del lavoro dopo un'assenza:	
	Tali attività formative potranno essere esercitate	
	con le formule didattiche a distanza: on line,	
	FAD, ecc...	
	-Attività volte a combattere cause che sottendono la	
	disoccupazione.	
	Più specificatamente potrà svolgere le seguenti	
	attività:	
	- servizio di informazione e auto	
	orientamento per disoccupati, occupati, disabili;	
	-consulenza orientativa	
	-incontro domanda e offerta di lavoro	

	-servizio orientativo sul diritto-dovere	
	all'istruzione e formazione	
	-sostegno alla creazione d'impresa	
	-promuovere tirocini formativi	
	-inserimento lavorativo per disoccupati, giovani e	
	adulti, disabili e immigrati.	
	La società si propone di istituire e gestire:	
	- Corsi per l'orientamento universitario e	
	professionale, corsi di insegnamento teorico-	
	pratico a carattere formativo, informativo, di	
	aggiornamento, di specializzazione, di	
	qualificazione, di riconversione e di avviamento	
	professionale, nonché di alfabetizzazione, di	
	integrazione culturale e linguistica, di recupero.	
	La società si propone di attuare:	
	-Progetti formativi dell'U.E., ciò anche per	
	conto di enti e/o di istituzioni pubbliche e	
	private mediante la stipula di	
	particolari convenzioni.	
	La società si propone di curare:	
	-l'organizzazione e la gestione di corsi di	
	aggiornamento per docenti, dirigenti scolastici e	
	dirigenti funzionari di Amministrazioni pubbliche,	
	private e aziendali;	
	-la formazione dei docenti preordinata sia	

	all'istruzione che all'integrazione degli	
	alunni in situazioni di handicap nelle scuole	
	di ogni ordine e grado;	
	-l'organizzazione nel suo seno di sezioni	
	sociali per minoranze etniche, per portatori di	
	handicap e per la terza età o comunque soggetti	
	sociali appartenenti alle fasce della	
	marginalizzazione.	
	La società si propone di promuovere:	
	-corsi per l'apprendimento di lingue straniere	
	da parte di cittadini, corsi di aggiornamento	
	linguistico, artistico, umanistico, etc. per	
	giovani studiosi italiani e stranieri,	
	favorendo di conseguenza l'interscambio	
	turistico-culturale;	
	-corsi per l'educazione agli adulti.	
	La società potrà inoltre svolgere attività di	
	ricerca con particolare riguardo al mercato del	
	lavoro e mondo della formazione	
	La società potrà inoltre fornire qualsiasi tipo di	
	servizi, anche di natura tecnologica, diretti a	
	promuovere l'evoluzione e la razionalizzazione	
	degli assetti produttivi, commerciali e gestionali,	
	al fine di favorire lo sviluppo organizzativo e la	
	cultura d'impresa.	

	Potrà inoltre svolgere attività di studio e ricerca	
	su campi connessi all' oggetto e allo scopo	
	consortile.	
	In connessione con l'attività principale potrà	
	svolgere attività di ricerca, orientamento e	
	selezione del personale.	
	Inoltre la società ai sensi del DL 179/2012 potrà	
	promuovere e costituire startup innovative anche	
	attraverso la realizzazione di imprese sociali ai	
	sensi del DLgs. 155/2006. In via subordinata	
	all'attività principale di cui sopra, e pertanto	
	senza carattere di prevalenza, la società, con	
	deliberazione degli organi statutariamente	
	competenti, può compiere tutte le operazioni	
	commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari,	
	nonché svolgere tutte quelle attività connesse	
	a quelle sopra indicate, in generale utili per lo	
	sviluppo delle piccole e medie imprese, sempreché	
	necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale.	
	Pertanto, esclusivamente a tal fine, la società può	
	partecipare a Enti, società e consorzi, contrarre	
	mutui con Istituti e Aziende di Credito.	
	La società intende beneficiare di tutte le	
	agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali	

	previste dalla legislazione vigente, sia regionale	
	sia nazionale sia comunitaria in favore dei	
	consorzi e delle società consortili, comprese le	
	agevolazioni previste dalla Legge 317/91 e dalla	
	Legge 240/81 e successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	Sono tassativamente escluse dall'oggetto sopra indicato:	
	--l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle	
	attività riservate di cui al D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415;	
	- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui	
	agli artt. 106 e 113 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e	
	Legge 1/1991;	
	--le altre attività riservate ai sensi del detto D.	
	Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;	
	-le attività di cui alla Legge 23 novembre 1939 n. 1966.	
	TITOLO III	
	CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI	
	SOCI ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è di Euro 165.375,00	
	(centosessantacinquemilatrecentosettantacinque/00)	
	diviso in quote ai sensi di legge.	
	Ciascun Socio non può detenere una quota di	
	partecipazione alla Società in misura superiore al	
	20% del capitale sociale.	
	La quota consortile annuale e gli eventuali	

	contributi in conto esercizio sono imputati a un	
	fondo spese appositamente previsto e costituiscono	
	somme destinate a sopperire ai costi, alle spese e	
	agli altri oneri sostenuti dalla Società.	
	Per la durata della Società i creditori particolari	
	dei soci non possono far valere i loro diritti	
	sulle quote del capitale sociale.	
	Il capitale potrà essere aumentato a pagamento mediante	
	nuovi conferimenti in denaro o in natura o a titolo	
	gratuito mediante passaggio a capitale di riserve o	
	altri fondi disponibili in forza di deliberazione	
	dell'assemblea dei soci da adottarsi con le	
	maggioranze previste per la modifica del presente	
	Statuto.	
	La decisione di aumento del capitale sociale non	
	può essere attuata fino a quando i conferimenti	
	precedentemente dovuti non sono stati integralmente	
	eseguiti.	
	In caso di riduzione del capitale per perdite può	
	essere omissa il preventivo deposito presso la sede	
	sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea	
	della relazione dell'organo amministrativo sulla	
	situazione patrimoniale della società e le	
	osservazioni del collegio sindacale o del revisore,	
	se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere	

	copia di detti documenti dalla società.	
	ARTICOLO 7- FINANZIAMENTI SOCI	
	I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo	
	amministrativo ed in conformità alle vigenti	
	disposizioni di carattere fiscale, versamenti in	
	conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi	
	che infruttiferi, anche non in proporzione alle	
	rispettive quote di partecipazione al capitale	
	sociale, che non costituiscano raccolta di	
	risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti	
	disposizioni di legge in materia bancaria e	
	creditizia.	
	In caso di versamenti in conto capitale le relative somme	
	potranno essere utilizzate per la copertura di	
	eventuali perdite ovvero trasferite a diretto	
	aumento del capitale di qualunque importo e ciò	
	previa conforme delibera assembleare.	
	Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova	
	applicazione la disposizione dell'articolo 2467	
	C.C.	
	La società può emettere titoli di debito.	
	L'emissione dei titoli di debito è deliberata	
	dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste	
	per le modificazioni del presente statuto.	
	La delibera di emissione dei titoli deve prevedere	

	le condizioni del prestito e le modalità del	
	rimborso e deve essere iscritta a cura degli	
	Amministratori presso il Registro delle Imprese.	
	Può altresì prevedere che, previo consenso della	
	maggioranza dei possessori dei titoli, la società	
	possa modificare tali condizioni e modalità.	
	TITOLO IV	
	COMPOSIZIONE DELLA SOCIETA' -	
	ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA	
	DI SOCIO - TRASFERIMENTO DI QUOTE	
	ARTICOLO 8 - COMPOSIZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE	
	Possono aderire alla Società le piccole e medie	
	imprese - individuali o societarie, industriali,	
	commerciali e di servizi e i loro consorzi, così	
	come previsto dall' art. 17, commi 1 e 2 della	
	Legge 5 ottobre 1991 n° 317.	
	Per piccole e medie imprese si devono intendere quelle	
	definite tali dal Decreto del Ministero delle	
	attività produttive 18 aprile 2005 (pubblicato	
	sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2005, n.	
	238) che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE	
	6 maggio 2003 della Commissione Europea (pubblicata	
	nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea legge n. L	
	124 del 20 maggio 2003), sui parametri UE (Unione	
	Europea) in materia di aiuti di Stato alle piccole	

	e medie imprese.	
	Il numero dei partecipanti è illimitato, ma non può	
	essere in ogni caso inferiore a cinque.	
	Possono inoltre partecipare all'attività della	
	Società con funzione consultiva e collaborativa	
	enti, istituzioni, associazioni, fondazioni e	
	quant'altri che intendono sostenere l'attività e	
	le finalità della medesima società con l'apporto di	
	professionalità e di sovvenzioni sia in conto	
	capitale che in conto esercizio.	
	ARTICOLO 9 - NUOVI SOCI	
	Le Imprese, individuali o societarie, purché in	
	possesso dei requisiti di cui al precedente	
	articolo, possono acquisire la qualità di Socio del	
	Società mediante acquisto di quote sociali non	
	prelate, ovvero mediante sottoscrizione di quote di	
	aumento del capitale, non optate dai soci.	
	Tuttavia, in tali ipotesi, l'acquisizione della	
	qualifica di socio sarà subordinata al parere	
	favorevole dell'organo amministrativo, ed al	
	successivo gradimento da parte dell'Assemblea dei	
	soci.	
	A tal fine, l'impresa interessata deve indirizzare	
	all'Organo Amministrativo, mediante raccomandata	
	A/R, i seguenti documenti:	

	I) Generalità complete dell' imprenditore o dei soci	
	in caso di impresa individuale o di società di	
	persone;	
	II)Copia dell' atto costitutivo e dello statuto in vigore;	
	III)Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;	
	IV)Estratto della deliberazione adottata allo scopo,	
	dall' Organo sociale competente per statuto,	
	contenente fra l' altro l' indicazione della	
	persona delegata alla rappresentanza;	
	V)Dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al	
	presente Statuto e di esatta conoscenza delle	
	disposizioni del presente Statuto, delle	
	deliberazioni e dei regolamenti adottati dagli	
	Organi della Società e di accettazione degli	
	stessi;	
	VI)Ogni altro documento e notizia che l'Organo	
	di Amministrazione richiedesse a migliore	
	documentazione.	
	L'Organo di Amministrazione, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta di adesione alla	
	Società, esprime il proprio parere circa	
	l'ammissibilità del richiedente, e nel caso di	
	parere negativo, il rifiuto verrà espresso per	
	iscritto, unitamente alle motivazioni addotte.	
	Decorso il termine di sessanta giorni,in assenza di	

	comunicazioni, il gradimento si intenderà comunque	
	accordato.	
	L'Organo di Amministrazione trasmette la	
	documentazione predetta unitamente al proprio	
	parere all'Assemblea dei soci, che decide in merito	
	insindacabilmente, con le maggioranze previste per	
	le assemblee straordinarie.	
	ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEI SOCI	
	Ogni socio è tenuto a:	
	1.Effettuare il conferimento, a liberazione della	
	quota di capitale sottoscritta. Il conferimento	
	potrà di volta in volta essere sostituito, anche	
	parzialmente, da un obbligo di prestare un'opera o	
	un servizio, oppure dalla cessione dal socio alla	
	società - a tempo determinato o indeterminato -	
	del diritto su di un bene o di una licenza	
	d'uso o conferimento di altra natura;	
	2.Versare una quota consortile annua che sarà	
	stabilita in sede di approvazione di bilancio	
	annuale di previsione; la quota consentirà alla	
	Società di coprire le spese per la produzione dei	
	servizi standard consortili. Nel regolamento	
	approvato dall'Assemblea sono indicati i servizi	
	che i soci andranno ad usufruire in conseguenza	
	dell'appartenenza alla Società. Anche la quota	

	consortile può essere coperta con il conferimento	
	di prestazioni di servizi o di altra natura.	
	3.Trasmettere all'Organo di Amministrazione tutti i	
	dati e le notizie da questi richiesti, ed in ogni	
	caso quelli relativi all'eventuale trasferimento	
	dell'azienda, alla cessazione dell'attività e alla	
	perdita dei requisiti richiesti per l'acquisizione	
	della qualifica di Socio;	
	4.Osservare il presente Statuto e le deliberazioni	
	degli Organi Societari;	
	5.Favorire gli interessi della Società.	
	In sede di approvazione del bilancio annuale,	
	l'Assemblea ordinaria può invitare i Soci a versare	
	un contributo straordinario in misura uguale per	
	tutti, a copertura delle spese di gestione e a	
	ripiamento delle eventuali perdite.	
	ARTICOLO 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
	La perdita della qualifica di socio avviene per	
	recesso e per esclusione.	
	A)Recesso. Il socio può recedere dalla Società nei	
	casi previsti dalla legge.	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro 30	
	(trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle	
	Imprese della delibera che lo legittima o entro 30	

	(trenta) giorni dalla conoscenza da parte del socio	
	che intende recedere del fatto che legittima il	
	recesso se diverso da una deliberazione. La lettera	
	deve contenere l'indicazione delle generalità del	
	socio recedente, del domicilio per le comunicazioni	
	inerente al procedimenti e l'ammontare della sua	
	quota di partecipazione sociale.	
	E' ammesso altresì il recesso libero, purché vi sia il	
	consenso della maggioranza del capitale sociale, da	
	esprimere con apposita delibera assembleare.	
	Il recesso libero viene esercitato mediante lettera	
	raccomandata spedita alla società o mediante	
	formalizzazione in assemblea.	
	Qualora il socio abbia assunto impegni tali che	
	permangano anche posteriormente all'avvenuto	
	recesso, questi dovranno essere assolti	
	regolarmente.	
	B) Esclusione. L'Organo di Amministrazione può	
	deliberare in qualunque momento l' esclusione del	
	Socio quando:	
	1. Sia stato messo in liquidazione, dichiarato fallito	
	o sottoposto ad altre procedure concorsuali, e, se	
	persona fisica, sia stato dichiarato interdetto,	
	inabilitato o abbia riportato condanne che	
	comportino interdizione anche temporanea dai	

	pubblici uffici;	
	2.Non abbia provveduto, nei termini stabiliti	
	dall'Organo di Amministrazione, al versamento della	
	quota di capitale sottoscritta, o della quota	
	consortile annua o del contributo straordinario,	
	laddove deliberato, nonostante la diffida ad	
	adempiere;	
	3.Si renda inadempiente verso la Società consortile	
	per le obbligazioni da questa assunte su richiesta	
	del Socio, in suo nome e per conto;	
	4.Non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo	
	contratto nei confronti della Società;	
	5.Abbia compiuto atti costituenti gravi inosservanze	
	delle disposizioni del presente Statuto, del	
	Regolamento interno e delle deliberazioni degli	
	organi societari e non sia più in grado di	
	partecipare al conseguimento degli scopi e degli	
	interessi consortili;	
	6.Abbia interessi in conflitto con quelli della	
	Società consortile;	
	7.Abbia superato, nel corso del suo rapporto	
	consortile, i "parametri UE (Unione Europea)",	
	specificati al superiore articolo otto.	
	L'esclusione deve essere comunicata per	
	raccomandata A/R al Socio entro trenta giorni dalla	

	decisione e deve contenere le motivazioni.	
	Avverso alla decisione di esclusione, il socio ha	
	trenta giorni per proporre motivata opposizione	
	all'Organo di Amministrazione.	
	Qualora il Socio abbia assunto impegni tali che	
	permangano anche posteriormente all'avvenuta	
	cessazione dello status di socio della Società nei	
	modi sopra indicati, questi devono essere da	
	quest'ultima regolarmente assolti.	
	In considerazione degli scopi della Società	
	consortile sia il recesso che l' esclusione non	
	danno diritto al rimborso della quota, salvo	
	diversa disposizione decisa dall' Assemblea.	
	Nei casi di recesso e di esclusione dei soci, la	
	quota di partecipazione versata non potrà essere	
	rimborsata ma andrà a formare un apposito fondo di	
	riserva.	
	Gli effetti del recesso e dell'esclusione decorrono	
	dalla data di iscrizione presso il competente	
	Ufficio del Registro delle Imprese.	
	ARTICOLO 12 - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA	
	Il Socio che intenda alienare in tutto o in parte	
	la propria quota di partecipazione alla Società	
	deve offrirla in prelazione agli altri soci	
	indicando la quantità delle quote in vendita, il	

	prezzo e le modalità di pagamento e tenendo ferma	
	l'offerta per 60 (sessanta) giorni.	
	Verificandosi il caso di più Soci interessati all'	
	acquisto, le quote dovranno essere suddivise fra	
	gli acquirenti in proporzione alle quote possedute.	
	I Soci in nessun caso potranno sottoscrivere quote	
	offerte in prelazione, in misura tale che la	
	propria partecipazione superi il limite del 20% del	
	capitale sociale.	
	Le quote non sottoscritte dai soci a causa del	
	superamento del limite di cui sopra, saranno	
	ripartite fra i restanti Soci, interessati all'	
	esercizio della prelazione, in proporzione alla	
	partecipazione posseduta.	
	Trascorso il termine di 60 giorni, l' offerta potrà	
	essere rivolta alle stesse condizioni ad una terza	
	parte, dopo parere favorevole dell'organo	
	amministrativo, ed al successivo gradimento da	
	parte dell'Assemblea dei soci.	
	Le disposizioni suddette si applicano anche alla	
	vendita dei diritti di opzione.	
	Non è consentito il trasferimento a titolo gratuito	
	in favore di terzi, o la concessione in pegno a	
	favore di terzi non soci, delle quote consortili.	
	Il diritto di prelazione non spetterà nelle ipotesi	

	di trasferimento a titolo oneroso a favore di	
	società controllanti, controllate o collegate, ai	
	sensi di legge, rispetto alla società cedente.	
	TITOLO V	
	ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 13 - I soci decidono sulle materie	
	inderogabilmente riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentano 1/3 (un terzo) del capitale	
	sociale sottopongono alla loro approvazione.	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la	
	presenza di tanti soci che rappresentano almeno la	
	metà del capitale sociale in prima convocazione, ed	
	almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale in	
	seconda convocazione.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le	
	modalità di voto, su proposta del Presidente. Il	
	voto deve essere palese o comunque deve essere	
	espresso con modalità tali da consentire	
	l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	L'assemblea regolarmente costituita delibera a	
	maggioranza assoluta del capitale sociale, salvo	
	che nei casi previsti dall'articolo 2479 numeri 4 e	
	5 e su decisioni in merito al cambiamento della	

	denominazione, al trasferimento della sede	
	all'estero, allo scioglimento anticipato nei quali	
	delibera col voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino almeno i due terzi del capitale	
	sociale.	
	Sono fatte salve le disposizioni di legge (quali ad	
	esempio l'ar. 2476 comma 5 C.C., l'art. 2468 comma	
	4 C.C., l'art. 34 comma 6 del D. Lg.vo 5/2003) e	
	del presente statuto che, per particolari delibere	
	richiedano diverse specifiche maggioranze.	
	ARTICOLO 14 - Tutte le decisioni di competenza dei	
	soci sono assunte in Assemblea nell'osservanza	
	delle disposizioni che seguono.	
	ARTICOLO 15- La convocazione dell'Assemblea spetta	
	al Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	all'Amministratore Unico.	
	L'Assemblea è convocata con avviso spedito a	
	ciascun socio almeno otto giorni prima della	
	riunione all'indirizzo risultante nel Registro	
	Imprese.	
	Detto avviso deve contenere l'ordine del giorno, il	
	luogo, la data e l'ora della riunione.	
	L'avviso può essere spedito a mezzo di lettera	
	raccomandata anche a mano, telegramma, fax,	
	messaggio di posta elettronica o con qualunque	

	altro mezzo; fermo restando che, in ogni caso, il	
	mezzo prescelto deve essere idoneo ad assicurare la	
	prova della ricezione e la tempestività della	
	comunicazione.	
	L'Assemblea può essere convocata anche fuori della	
	sede sociale, purché nel territorio nazionale.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita in forma totalitaria	
	quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale	
	e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati,	
	sono presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori	
	ed i Sindaci, se nominati, non parteciperanno	
	personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare	
	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli	
	atti della Società, nella quale dichiarano di	
	essere informati su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla	
	trattazione degli stessi.	
	L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati	
	in più luoghi, collegati mediante mezzi di	
	telecomunicazione a cura della società, a	
	condizione che sia rispettata la collegialità, la	
	buona fede e la parità di trattamento dei soci. In	
	particolare per il legittimo svolgimento delle	

	Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione	
	occorre che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche	
	a mezzo di propri collaboratori, di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari	
	oggetto di verbalizzazione,	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno	
	d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	collegati mediante mezzi di telecomunicazione a	
	cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire. Ricorrendolecondizioni	
	dicuisopra, la riunione si ritiene	
	svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente	
	ed il soggetto verbalizzante.	
	Qualora non sia tecnicamente possibile il	
	collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea	
	non può svolgersi e deve essere riconvocata per una	
	data successiva.	
	Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il	

	collegamento con una sede distaccata, la riunione	
	deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si	
	ritengono legittimamente adottate le deliberazioni	
	sino a quel momento assunte.	
	ARTICOLO 16 - L'Assemblea dei soci deve essere	
	convocata almeno una volta all'anno per	
	l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro	
	centottanta giorni quando a giudizio dell'Organo	
	Amministrativo lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società.	
	ARTICOLO 17 - L'Assemblea è sempre presieduta	
	dall'Amministratore Unico o dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione dei soggetti di cui	
	sopra dalla persona designata a maggioranza dei	
	soci presenti o rappresentati.	
	Per redigere il verbale l'Assemblea nomina un	
	Segretario, che può essere anche non socio;	
	l'assistenza del Segretario non è necessaria quando	
	il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.	
	ARTICOLO 18 - PARTECIPAZIONE DEL SOCIO E SUA RAPPRESENTANZA	
	Possono intervenire all'Assemblea tutti i soggetti	
	legittimati sulla base delle Risultanze del	
	Registro Imprese. Ogni socio che abbia diritto di	

	intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare,	
	con delega scritta anche non autenticata, ai sensi	
	dell'articolo 2479 bis C.C. Spetta al Presidente	
	dell'assemblea valutare il diritto e la	
	legittimazione di intervento in assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né ad	
	amministratori né ai sindaci o al revisore se	
	nominati né a dipendenti della Società, né alle	
	Società da essa controllate o ai membri degli	
	organi amministrativi e di controllo o ai	
	dipendenti di queste.	
	ARTICOLO 19 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico	
	o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di suo impedimento, l'Assemblea sarà	
	presieduta dalla persona nominata dall'Assemblea	
	stessa, che provvederà anche alla nomina del	
	Segretario. Le deliberazioni sono constatate con	
	processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario. Nei casi di legge o quando il	
	Presidente lo riterrà opportuno, il verbale viene	
	redatto da un Notaio.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta	
	dei soci, le loro dichiarazioni consenzienti o	
	dissenzienti.	

	ARTICOLO 20 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con	
	le modalità di votazione di volta in volta	
	determinate dal Presidente dell'Assemblea.	
	Al di fuori dei casi tassativamente disciplinati	
	dalla legge, le decisioni possono essere adottate	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Ove si adotti il metodo della decisione mediante	
	consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo	
	Amministrativo predispone l'ordine del giorno	
	deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo,	
	se nominato, onde consentire allo stesso di	
	formulare le proprie osservazioni, e, unitamente	
	alle eventuali osservazioni dell'Organo di	
	Controllo, lo trasmette a tutti i soci.	
	Questi ultimi potranno prestare il proprio	
	consenso all'ordine del giorno deliberativo	
	sottoscrivendo il relativo documento e	
	trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che	
	garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	L'ordine del giorno deliberativo si intende	
	approvato dai soci che trasmettono il documento alla	
	società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla	
	sua ricezione. Il momento in cui si considera	
	assunta la decisione dei soci coincide con il giorno	

	in cui perviene alla società il consenso del socio	
	occorrente per il raggiungimento del quorum	
	deliberativo per l'assunzione della decisione.	
	Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano	
	la maggioranza richiesta per l'approvazione della	
	decisione, la decisione così assunta deve essere	
	comunicata, entro quindici	
	(15) giorni dalla data di adozione della decisione,	
	con qualunque mezzo che garantisca la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai	
	componenti dell'Organo Amministrativo e, se	
	nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta	
	tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo	
	nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:	
	a) l'indicazione della data in cui la decisione deve	
	intendersi adottata	
	b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto	
	al voto e il capitale rappresentato da ciascuno	
	c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato	
	d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto	
	l'ordine del giorno deliberativo.	
	I documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci vanno	
	conservati unitamente al libro delle decisioni dei	
	soci.	

	TITOLO VI	
	AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 21 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La Società è amministrata, a seconda di quanto	
	deliberato dall'Assemblea in occasione della	
	nomina, da un solo amministratore, ovvero da un	
	Consiglio, composto da un minimo di due ad un	
	massimo di quindici membri, anche non soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore	
	Unico durano in carica tre anni e possono essere	
	rieletti. E' facoltà dell'Assemblea dei soci	
	stabilire, in sede di nomina, che la durata in	
	carica dell'organo amministrativo sia a tempo	
	indeterminato salvo revoca.	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora nel corso	
	dell'esercizio vengano a mancare uno o più	
	amministratori, provvede alla loro sostituzione con	
	deliberazione approvata, se esiste, dal Collegio	
	Sindacale, ai sensi di legge. I consiglieri così	
	nominati restano in carica fino alla prossima	
	Assemblea.	
	I Consiglieri nominati dall'Assemblea restano in	
	carica per tutto il tempo che avrebbero dovuto	
	rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.	
	Per la sostituzione degli amministratori valgono le	

	disposizioni di legge.	
	Il Consigliere che, senza giustificato motivo,	
	manca per tre sedute consecutive del Consiglio di	
	Amministrazione, verrà considerato dimissionario e	
	sarà sostituito con apposita deliberazione da un	
	nuovo consigliere che rimarrà in carica fino	
	all'Assemblea successiva.	
	L'esecuzione delle decisioni del Consiglio di	
	Amministrazione possono essere affidate ad un	
	direttore con le facoltà, le attribuzioni ed i	
	poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione	
	che ne dispone la nomina e la revoca.	
	Il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	gestione dell'azienda sociale e conseguentemente	
	delibera su tutte le operazioni che hanno attinenza	
	con l'oggetto della Società.	
	Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:	
	a)dare esecuzione alle norme statutarie ed alle	
	deliberazioni dell'Assemblea;	
	b)esprimere opinione sul gradimento di nuovi Soci;	
	c)assumere e licenziare il personale dipendente;	
	d)redigere il rendiconto annuale e il bilancio di	
	previsione, e curarne la presentazione	
	all'Assemblea per l'approvazione;	
	e)adottare eventuali regolamenti interni per il	

	funzionamento della Società, in particolare	
	determinare limiti e criteri di utilizzazione dei	
	fondi;	
	f) nominare il responsabile operativo della Società,	
	ovvero il direttore che assume anche funzioni di	
	segretario;	
	g) decidere su ogni altro atto di amministrazione.	
	Esso è investito di tutti i più ampi ed illimitati	
	poteri di amministrazione, sia ordinaria che	
	straordinaria, essendo ad esso conferite tutte le	
	facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli	
	scopi consortili.	
	Esso organo amministrativo ha pertanto facoltà di	
	procedere ad acquisti, permuta, alienazioni	
	mobiliari, di assumere obbligazioni anche	
	cambiarie, di compiere qualsiasi operazione presso	
	qualsunque ufficio sia pubblico che privato, di	
	consentire costituzioni, surroghe, postergazioni,	
	cancellazioni di ipoteche, trascrizioni ed	
	annotazioni di ogni specie, di esercitare azioni	
	giudiziarie, di stipulare compromessi e	
	transazioni, di dare assenso per la voltura di	
	licenze amministrative.	
	Sarà inoltre investito di altri poteri, compresi	
	quelli di esigere crediti, rilasciare quietanze,	

	stipulare contratti di acquisto e di affitto anche	
	di beni immobili, prestare fidejussione a favore di	
	terzi per affari connessi allo scopo consortile,	
	prendere in generale qualsiasi impegno relativo	
	all'azienda, ricorrere in Cassazione, transigere o	
	compromettere ogni controversia in uno o più	
	arbitri, anche come amichevoli compositori.	
	Potrà compiere qualsiasi operazione bancaria, e	
	cioè: aprire e chiudere i conti, depositare e	
	ritirare somme, titoli e valori, richiedere e	
	trattare fidi bancari, emettere assegni sui conti	
	correnti della Società presso qualsiasi banca o	
	istituto di credito, anche a valere sulle	
	facilitazioni concesse.	
	All'organo amministrativo è attribuita inoltre la	
	facoltà di richiedere fidejussioni nonché	
	finanziamenti agli Istituti di Credito a breve e/o	
	medio-lungo termine, di sottoscrivere la relativa	
	documentazione e di operare entro i limiti dei	
	finanziamenti concessi; aprire cassette di	
	sicurezza e disporre del loro contenuto; emettere	
	tratte sulla clientela, compiere ogni atto ed	
	operazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, le	
	Intendenze di Finanza, le Dogane, le Poste e	
	Telegrafi, le Società Telefoniche, le Ferrovie	

	dello Stato e le imprese di trasporto in genere,	
	effettuando ritiri e spedizioni di merci, valori,	
	plichi, lettere raccomandate e assicurate, fare e	
	ritirare depositi cauzionali, consentire vincoli e	
	svincoli di ogni genere, rappresentare la società	
	nei confronti di qualsiasi autorità amministrativa,	
	politica, militare, fiscale e sindacale, firmando	
	istanze, ricorsi e reclami, stipulare contratto di	
	mutuo e finanziamento anche pluriennali, contratti	
	di assicurazione, contratti di spedizione e di	
	trasporto, contratti di fornitura e di appalto	
	anche con pubbliche amministrazioni.	
	In conclusione l'organo amministrativo è investito	
	di tutti i più ampi poteri per la gestione	
	ordinaria e straordinaria della Società ad	
	eccezione di quelli che la legge e il presente	
	statuto riservano tassativamente all'Assemblea.	
	Qualora la Società sia amministrata	
	collegialmente il Consiglio:	
	a) se non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il	
	Presidente ed eventualmente, il Vice-Presidente	
	b) ai sensi dell'art. 2381 Codice Civile, può delegare	
	ad uno o più dei propri componenti, ed in questo	
	caso anche disgiuntamente, tutti o parte dei propri	
	poteri, salvo le limitazioni di cui allo stesso	

	art. 2381 Codice Civile.	
	Il Consiglio si riunisce nella sede della società o	
	altrove purché nel territorio nazionale tutte le	
	volte che il Presidente lo giudichi necessario o	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo	
	degli amministratori in carica o quando gliene	
	facciano istanza almeno due sindaci.	
	La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal	
	Presidente con lettera raccomandata, da spedire	
	almeno cinque giorni prima di quello fissato per la	
	riunione del Consiglio, contenente l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	In caso di urgenza la convocazione può avvenire	
	telegraficamente con preavviso di almeno un giorno.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione si tengano mediante	
	mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti	
	i partecipanti possano essere identificati e sia	
	loro consentito di seguire la discussione, di	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli	
	argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o	
	visionare documenti.	
	Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di	
	Amministrazione si considera tenuto nel luogo in	
	cui si trova il Presidente, dove pure deve	

	trovarsi, se nominato, il Segretario dell'adunanza.	
	Per la validità delle adunanze consiliari occorre	
	almeno la presenza della maggioranza dei	
	Consiglieri in carica. Tutte le delibere del	
	Consiglio debbono essere redatte in verbale.	
	Il Consiglio, validamente costituito, delibera con	
	il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	L'organo amministrativo è autorizzato a nominare	
	direttori, condirettori, consulenti tecnici,	
	amministrativi, tributari e legali, nonché tutto il	
	restante personale occorrente per il regolare	
	funzionamento gestionale dell'azienda societaria.	
	E' autorizzato altresì a fissarne i compensi.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione le sue mansioni	
	sono svolte dal Vice-Presidente se nominato.	
	In caso di assenza o di impedimento, sia del	
	Presidente, che del Vice-Presidente, la presidenza	
	è assunta da un altro amministratore designato dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 22 - RAPPRESENTANZA LEGALE	
	La firma e la rappresentanza della Società di	
	fronte ai terzi ed in giudizio spettano	
	rispettivamente all'Amministratore Unico, ovvero al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, che a	

	loro volta possono nominare procuratori generali o	
	speciali per il compimento di determinati atti o	
	categorie di atti, nonché agli amministratori	
	delegati, se nominati, nei limiti della delega.	
	ARTICOLO 23 - COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI	
	L'Assemblea dei soci stabilisce i compensi degli	
	amministratori; inoltre l'Assemblea può stabilire	
	che agli amministratori spetti anche una indennità	
	per la cessazione del rapporto.	
	Indipendentemente da quanto sopra, l'Assemblea può	
	assegnare agli amministratori degli emolumenti	
	proporzionati a gettoni di presenza, oltre che il	
	rimborso delle spese sostenute per ragioni di	
	ufficio.	
	TITOLO VII	
	ARTICOLO 24	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477	
	c.C., un organo di controllo che potrà essere	
	costituito da un solo membro effettivo o da un	
	collegio.	
	La nomina dell'organo di controllo è riservata	
	all'assemblea dei soci.	
	Nell'eventualità venga nominato un organo di	
	controllo collegiale, questo sarà composto da tre	

	membri effettivi e due supplenti.	
	Nei casi previsti dal secondo e terzo comma	
	dell'art.2477 c.c., la nomina dell'Organo di	
	Controllo, anche monocratico, è obbligatoria.	
	I Sindaci effettivi ed i supplenti, o il sindaco	
	unico, durano in carica un triennio e sono	
	rieleggibili.	
	Per la nomina, la composizione, la durata in	
	carica, il funzionamento e la retribuzione	
	dell'organo di controllo si osservano le	
	disposizioni normative vigenti.	
	All'organo di controllo, sia esso monocratico o	
	collegiale, ricorrendone i presupposti di legge può	
	essere attribuito il controllo contabile e il	
	controllo legale dei conti ai sensi dell'art. 2477	
	del codice civile in tal caso esso dovrà essere	
	costituito integralmenteda revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia. In assenza di	
	organo di controllo, monocratico o no, il controllo	
	contabile sarà esercitato da un revisore o da una	
	società di revisione.	
	TITOLO VIII	
	ENTI SOSTENITORI	
	ARTICOLO 25 - ENTI SOSTENITORI	

	Gli Enti pubblici o privati e/o persone fisiche,	
	associazioni e fondazioni di varia natura, che	
	condividono le finalità della Società e intendono	
	contribuire economicamente per sostenerne	
	l'attività, vengono iscritti, su loro richiesta e	
	previa delibera del Consiglio di Amministrazione,	
	in apposito "Albo dei Sostenitori" tenuto presso la	
	sede sociale.	
	In nessun caso con l'iscrizione nell' Albo dei	
	Sostenitori gli Enti assumono la qualifica di Soci,	
	ai sensi del presente Statuto.	
	TITOLO IX	
	ESERCIZIO SOCIALE - UTILI	
	ARTICOLO 26 - ESERCIZIO SOCIALE	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina	
	il 31 dicembre di ogni anno.	
	Nel caso di assunzione della qualifica di Socio, da	
	parte di un nuovo soggetto nel corso dell'	
	esercizio, la quota consortile da corrispondere	
	sarà pari a quella annua più la quota consortile di	
	partecipazione al capitale sociale stabilita dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Al termine di ogni esercizio il Consiglio di	
	Amministrazione redige il bilancio della Società	
	che dovrà essere approvato dall' Assemblea che sarà	

	convocata entro 120 giorni dalla chiusura del	
	bilancio stesso, oppure entro 180 giorni dalla data	
	di chiusura del bilancio quando, a giudizio	
	dell'organo amministrativo, ricorrano particolari	
	esigenze. Il bilancio sarà depositato a cura degli	
	Amministratori presso l'Ufficio del Registro delle	
	Imprese competente.	
	ARTICOLO 27- DESTINAZIONE DEGLI UTILI	
	E' vietata la distribuzione di utili e degli avanzi di	
	esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma	
	alle imprese consorziate anche in caso di	
	scioglimento della Società.	
	Gli eventuali utili risultanti dal bilancio,	
	dedotta una quota pari al 5% (cinque per cento), da	
	assegnare al fondo di riserva legale fino a che	
	questa non abbia raggiunto il quinto del capitale	
	sociale, devono essere accantonati in apposito	
	fondo di riserva del passivo patrimoniale,	
	vincolato alla realizzazione di investimenti fissi	
	o di iniziative rientranti nell' oggetto sociale.	
	TITOLO X	
	REGOLAMENTI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA-	
	SCIoglimento - RINVIO ALLA LEGGE	
	ARTICOLO 28 - REGOLAMENTI INTERNI	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo	

	della Società può essere disciplinato	
	da uno o più regolamenti interni da compilarsi da	
	parte del Consiglio di Amministrazione e da	
	approvarsi dall'Assemblea ordinaria successiva	
	all'entrata in vigore del regolamento.	
	Nel caso l'assemblea non approvi il regolamento, lo	
	stesso decadrà dal giorno successivo allo	
	svolgimento dell'Assemblea ordinaria che non lo ha	
	approvato.	
	ARTICOLO 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra	
	la Società e i soci o tra gli eredi del socio	
	defunto e gli altri soci e/o la Società, che	
	abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere	
	Assembleari, nonché quelle promosse da	
	amministratori, liquidatori, e sindaci, ovvero nei	
	loro confronti, con la sola eccezione di quelle	
	nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno	
	deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale	
	nominato, a richiesta della parte più diligente,	
	dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale "Leone	
	Levi" della Camera di Commercio di Ancona in	
	conformità del suo Regolamento generale.	

	Il procedimento arbitrale si instaurerà e si	
	svolgerà secondo il Regolamento di procedura della	
	predetta Camera arbitrale e il Collegio Arbitrale	
	deciderà in via rituale secondo diritto, nel	
	rispetto delle norme inderogabili del codice di	
	procedura civile (artt. 816 e ss.) e delle	
	disposizioni degli artt. 35 e 36 del decreto	
	legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà	
	espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia	
	esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3	
	c.p.c.-	
	ARTICOLO 30- AUTORITA' GIUDIZIARIA	
	L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella	
	contrattualmente stabilita come competente a	
	conoscere delle contestazioni che potranno	
	insorgere tra la società ed i suoi componenti ed in	
	genere riferibili alla vita sociale.	
	ARTICOLO 31- SCIoglimento	
	La Società si scioglie nei casi previsti dalla	
	legge o per deliberazione dell' Assemblea	
	straordinaria.	
	Nel caso di scioglimento, l'assemblea determinerà	
	le modalità di liquidazione, e nominerà uno o più	
	liquidatori, preferibilmente tra i soci,	
	stabilendone i poteri e i compensi.	

43 di 44

=====

Io sottoscritto Avv.Vittorio Bortoluzzi, Notaio residente in Ancona,
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona,
certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art 68-ter L.N.,
che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale,
cartaceo conservato nella mia raccolta.

Ancona, 18/01/2016

F.to Vittorio Bortoluzzi